

REGIO DECRETO 6 maggio 1940 n. 635

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 delle leggi di P.S.

(S.O. G. U. 26 giugno 1940, n. 149)

(*Omissis*)

Art. 141

Per l'applicazione dell'art. 80 (è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto che la presiede.

Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio civile il comandante provinciale dei vigili del fuoco un esperto in elettrotecnica un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato ove occorra un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato - per i primi quattro membri l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 142

La Commissione permanente di vigilanza: li dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti

2) verifica le condizioni di solidità di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni

3) controlla con frequenza se vengano osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Il) Art. 80 (della legge di pubblica sicurezza) - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso d'incendio. (*Omissis*)

Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia la Commissione delega il podestà del comune nel quale trovasi il locale da visitare l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco o, in mancanza altro tecnico del luogo.

Art. 143

il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti legge 3 febbraio 1936-XiV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV n. 1946.

Art. 144

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art- 142- n. 3 del presente regolamento.

Art. 145

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere durante la rappresentazione libere da impedimenti e aperte oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza in ambo i sensi (a vento).

Art. 146

Il prefetto ha diritto ad un palco. Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di P.S. Deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei CCRR di servizio.

Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli. muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero. ai fini della vigilanza da esercitare a norma dei R. decreto-legge 1 aprile 1935-XIII n. 327.

In mancanza di palchi il Prefetto, l'autorità di PS o l'ufficiale dei CCRR. di servizio nonché i succitati funzionari del Ministero della Cultura popolare. Hanno diritto ad un posto distinto. il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

Art, 147

Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di PS. che vi sono comandati di servizio e i membri della Commissione di vigilanza teatrale muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.

Art. 148

Il funzionario e gli agenti di PS. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145 nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

(Omissis)